



CITTÀ DI VIBO VALENTIA
DIPARTIMENTO 2 – SETTORE 4 –
Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile
Servizio 2 – Valorizzazione Patrimoniale
Ufficio 7 – Demanio

N° 2 del registro Concessioni Demaniali Anno **2017**

N° 156 del repertorio del 20-12-2017

Il Dirigente



Visto:

- l'istanza presentata in data 1.4.2014 prot. 15209, dalla società Cooperativa San Francesco di Paola a r.l. con sede in Vibo Valentia Marina (VV) - via Molo Bengasi n. 20, con la quale chiede il rinnovo delle concessioni demaniali 6 e 7/2011, valide sino al 31.12.2013, confermando la volontà a voler prorogare al 31.12.2020 le suddette concessioni;
- la delibera di giunta comunale n. 116 del 15.5.2009;
- l'art. 34-duodecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per la proroga previsto dall'art. 1; comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative;
- la legge di stabilità 2014, che estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse, la proroga al 31 dicembre 2020 per le concessioni demaniali marittime (comma 183);
- il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977;
- l'art. 36 del Codice della Navigazione;
- la D.G.R. n° 614 del 09.07.2001, per come integrata dalla D.G.R. n° 8 del 08.01.2002;
- la Legge Regionale n° 17 del 21.12.2005;
- la deliberazione 147/2007 del Consiglio Regionale di adozione del Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 della L. R. 17/2007);
- la precedente concessione demaniale n. 6, rep. 46 dell'11.11.2011 e la licenza suppletiva alla c.d. 6/2011, n. 7 del 21.11.2011, rep. n. 51, con validità sino al 31.12.2013;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante, dichiara l'inesistenza di procedure fallimentari in corso e di essere ed operare nel rispetto delle condizioni ed obblighi derivanti dalla concessione;
- la capacità del concessionario a contrattare con la P.A.;
- le misure anticorruzione e clausole di comportamento. Con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (legge n. 190/2012 e D.P.R. 62/2013), il Responsabile del Settore 6, che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il Concessionario, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale. Le parti dichiarano, inoltre, di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste;
- il Piano Comunale Spiaggia adottato con delibera di C.C. n. 83 del 5.12.2014;

Viste le attestazioni Bancarie, F23, del:

- **4.6.2015 di € 461,73** (di cui € 359,27 per canone 2014, € 96,96 per indennizzi canone 2014 ed € 5,50 per interessi ritardato pagamento anno 2014);
- **4.6.2015 di € 356,04**, per canone 2015;
- **3.6.2016 di € 350,35**, per canone 2016;
- **18.12.2017 di € 349,30**, per canone 2017;

Visti i bollettini di CCP del:

- **5.6.2015 di € 296,21** (oltre ad € 71,26 pagati in acconto con f23 del 27.6.2013 per gli anni 2012 e 2013) a saldo addizionali regionale, indennizzi ed interessi annualità 2012, 2013, 2014 e 2015; di tale maggiore somma, sono da imputare agli anni **2014 e 2015**, gli importi, rispettivamente, di **€ 69,25 e 53,52**, comprensivi di indennità ed interessi ritardato pagamento;

- **3.6.2016 di € 52,66** per addizionali regionale annualità 2016;
- **13.3.2017 di € 52,66** per addizionali regionale (€ 52,40) ed interessi, annualità 2017;
- **5.6.2015 di € 200,00** per diritti di segreteria relativamente al rilascio della proroga di che trattasi;

Prestata cauzione ex art 17 Reg.Cod. Nav. con emissione di polizza n. **A20170301803110600**, ARGOGLOBAL, con decorrenza 13/11/2017 e scadenza 31/12/2020, per l'importo garantito di **€ 50.000,00**.

P R O R O G A

al 31.12.2020, la concessione demaniale n. 6/2011 e licenza suppletiva 7/2011, alla ditta **società Cooperativa San Francesco di Paola a r.l. con sede in Vibo Valentia Marina (VV) via Molo Bengasi partita iva (02131680791)** di seguito menzionato "cessionario", **di occupare** una zona demaniale marittima (specchio acqueo) della superficie di metri quadrati **50.000,00** (cinquantamila), situata nel Comune di **VIBO VALENTIA (VV)**, e ricadente all'interno delle seguenti coordinate:

Latitudine	Longitudine
38°44'00.12"	16°05'03.18"
38°43' 58.28"	16°05'12.14"
38°43'51.26"	16°05'09.78"
38°43'53.11"	16°05'00.83"
38°43'57.82"	16°05'02.97"
38°43'56.20"	16°05'10.88"
38°43'53.56"	16°05'09.99"

allo scopo di: **installare n. 6 gabbie galleggianti, circolari del diametro di mt 50,00 cad., per l'allevamento del tonno rosso.**

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità **di Mesi 84, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020** con periodo di occupazione annuale per mq. 50.000,00 dall'1-1 al 31-12, e di attività semestrale compresa tra il 15.6 ed il 15.12 di ogni anno.

Per i rimanenti **3 anni** verserà il corrispettivo canone di **€ 1.047,90** previo aggiornamento del previsto indice ISTAT.

Il concessionario si atterrà a tutte le prescrizioni e/o condizioni dettate dagli Enti interessati che hanno dato i loro pareri, menzionati in premessa, e qui di seguito riportati, e, più specificatamente:

A) per quanto riguarda il parere favorevole di incidenza espresso dal Dipartimento delle politiche dell'ambiente - Regione Calabria:

1. dovranno essere realizzate tutte le opere di mitigazione previste nella documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza in oggetto;
2. il piano di monitoraggio annuale da effettuarsi nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali e più in particolare per le strette correlazioni tra gli aspetti igienico-sanitari e quelli ambientali venga preventivamente concordato con l'Arpacal la quale ha facoltà, in corso di attuazione, di verificarne la corretta esecuzione e l'interpretazione delle risultanze analitiche;
3. la valutazione di incidenza viene rilasciata esclusivamente per il periodo di allevamento del tonno rosso per come indicato in progetto (6 mesi/anno);
4. eventuali anomalie di picco, rispetto ai valori di trend stagionali, legati alla matrice organica ed inorganica dovranno essere tempestivamente comunicate agli Organismi di controllo preposti;
5. l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvederà a quantificare le opere di bonifica ed a farsi rilasciare apposita polizza fidejussoria a garanzia che preveda in maniera particolare la dismissione delle gabbie a fine ciclo;

B) per quanto riguarda l'Arpacal, il Piano di Monitoraggio e Controllo :

- **dovrà essere rieditato secondo lo schema proposto dalla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e disponibile sul sito istituzionale;**
- **si dovrà prevedere una campagna di monitoraggio in situ, prima dell'attrezzaggio dell'impianto, per rilievo dati al fine di costituire un "bianco" di riferimento per le misurazioni successive e da mettere in riferimento con i limiti tabellari previsti dalla normativa vigente, sia su colonna d'acqua che su sedimenti, verificando al contempo la non presenza sul fondale di praterie di Posidonea Oceanica;**
- **si dovranno prevedere ulteriori n.2 stazioni di campionamento da sommare alle 4 previste; queste sei stazioni dovranno essere disposte lungo un transetto secondo l'asse delle correnti dominanti e più precisamente:**

una al centro dell'impianto, due al limite dell'area di concessione, sottoflusso della corrente prevalente a 50 e 100 m dal margine delle gabbie, uno al limite dell'area di concessione sopraflusso a 100 m dal margine delle gabbie, una a 500 metri dall'area di concessione sopraflusso della corrente e una in area lontana dall'impianto a circa 1000 m sottoflusso e in zona con caratteristiche (profondità, substrato, biocenosi, ...) paragonabili alle stazioni impattate;

- **si dovrà prevedere** una campagna di monitoraggio e raccolta dati annuale anche nel semestre non interessato dall'allevamento;

- **con riferimento ai campioni di acqua** dovranno essere prelevati, in doppio, in profili verticali a 3 quote diverse per ogni stazione di campionamento (in superficie, a profondità intermedia, in prossimità del fondo); oltre i parametri proposti servirà sui campioni d'acqua prelevati determinare anche: solidi sospesi, nutrienti, carbonio e azoto organici, composizione della sostanza organica particellata, composti dell'azoto e il fosforo organico, facendo particolare riferimento per le metodiche di rilievo e analisi alle schede di riferimento ICRAM "Acque" n. 4-5-6-7-9;

- **si dovrà prevedere che** i campionamenti di particellato siano effettuati con batterie di tre trappole installate per 24 ore, in prossimità del fondo, nelle stazioni di campionamento.

con riferimento ai sedimenti si ritiene necessario anche il monitoraggio di carbonio organico e inorganico (secondo le metodiche descritte da EPA 415.1 e 415.2), composizione isotopica del Carbonio e dell'azoto (per determinare anche il contributo della materia organica alloctona (vd. Phillips e Gregg 2001);

- **servirà riportare** per ogni attività di campionamento: la strumentazione utilizzata e la sua taratura e calibrazione, l'unità di misura utilizzata, i metodi di campionamento, la frequenza delle misurazioni, la modalità di archiviazione dei dati rilevati, il responsabile delle misurazioni e del monitoraggio, i range di validità misura, le condizioni di misurazione, gli eventuali metodi di allerta e di contromisure poste in essere;

- **servirà prevedere** un Registro di Gestione dell'impianto di allevamento con gli step della filiera produttiva e conseguente valutazione dei critical point;

- **servirà prevedere che** tutti gli eventuali residui di macellazione, nella gabbia della morte, vengano recuperati trasportati a terra ed avviati a discarica controllata, con adeguato sistema di tracciabilità;

C) per quanto riguarda la Marina Militare, Comando zona fari della Sicilia - Messina, il concessionario provvederà a trasmettere, al suddetto Comando, quanto necessario affinché, lo Stesso, possa procedere all'apposita prescrizione segnaletica dell'area.

Il concessionario provvederà ad effettuare il continuo monitoraggio delle acque interessate e trasmetterà i risultati dei monitoraggi all'ARPACAL con report semestrale; provvederà, altresì, a predisporre tutte le misure ed accorgimenti per la corretta segnalazione dell'impianto.

La locale Capitaneria di Porto verificherà, sistematicamente, il corretto posizionamento delle gabbie stabilito nella concessione.

Il concessionario si impegna ad effettuare mattanza su apposita nave predisposta per la raccolta del sangue dei tonni, che verrà poi smaltito secondo le vigenti disposizioni in materia. E' fatto assoluto divieto, pena decadenza immediata della presente concessione, di effettuare la mattanza in mare.

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la licenza di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n° 342 del 05.08.1998, dalle Leggi n. 494, del 04.12.1993 e 296 (finanziaria 2007) del 27.12.2006; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta le rate del canone dovuto per il periodo 1.1.2014/31.12.2017, significando che le restanti 3 rate riferite ai periodi annuali dall' 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2020 dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, e comunque entro i termini stabiliti per legge, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la Ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: antinquinamento, paesaggistico-ambientale.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

La concessionaria garantisce il prelevamento di campionatura di acqua per il controllo dell'inquinamento dell'acqua marina e la puntuale e metodica visita sanitaria del servizio veterinario dell'ASL ai fini della corretta alimentazione dei pesci in allevamento; a tal fine la concessionaria garantisce accordi intrapresi con l'ASP.

La concessionaria garantisce la perfetta osservanza delle ordinanze emesse dalla CC.PP. in materia di balneazione, diporto e sicurezza della navigazione.

Ogni inadempimento alle prescrizioni che precedono, comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale ai sensi dell'art.47 Cod. Navigazione.

Qualora l'Amministrazione debba procedere alla decadenza della concessione con conseguente ordine di sgombero dei manufatti installati, la concessionaria si dichiara consapevole che l'eventuale inosservanza all'ordine impartito comporta l'esecuzione d'ufficio con recupero delle somme necessarie allo sgombero, trasporto a rifiuto e quant'altro necessario, per canoni non corrisposti per l'eventuale occupazione senza titolo dell'area demaniale, per tributi etc., con possibilità di attivazione della polizza posta a garanzia, ovvero avviando la procedura di riscossione coattiva.

La presente concessione viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in **Vibo Valentia Marina (VV) - via Molo Bengasi n. 20.**

Vibo Valentia, li 20.12.2017

Il dirigente
Dott. Michele Frattino



Il concessionario

SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI
SAN FRANCESCO DI PAOLA
VIBO VALENTIA (VV) 0963.572731
80011 VIBO MARINA - VV
P. IVA 02131630791

21 DIC. 2017

Registrato a Vibo Valentia il
al N. 1463 Serie 3^o Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro 280,00 -
DUECENTO OTTANTA / -



L'ADDETTO (*)
Domenico Crecchio

(*) Fianca in delega del Direttore Provinciale Domenico Crecchio